

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                                                        |
| DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE<br>e TERRITORIO                                 |                                                                                                                                                                  |
| Servizio pianificazione paesaggistica,<br>territoriale e strategica               | pianificazoneterritoriale@regione.fvg.it<br>territorio@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4120<br>fax + 39 040 377 4110<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

**PARERE**  
**N. 021/24**  
**D.D. 23/09/2024**

**Oggetto:**

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di San Quirino.

Variante n. 79 al Piano regolatore generale  
comunale.

Del. C.C. di adozione n. 9 del 27/03/2024.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**PREMESSE**

**Inquadramento urbanistico e amministrativo**

Il Comune di San Quirino è dotato di Piano regolatore generale comunale, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n. 0135/Pres. del 15/04/1998, e di successive varianti, fino alla n. 78; fra queste si richiama la n. 46, di revisione e reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali, approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 20/02/2006 ed entrata in vigore in data 21/12/2006.

Si evidenzia che i vincoli espropriativi e procedurali risultano decaduti, per decorrenza del termine di validità quinquennale di cui all'art. 23, co. 1, della LR n. 5/2007; in base al comma 5 del medesimo articolo, si ricorda che nelle more della reiterazione dei vincoli, non sono ammesse varianti che assoggettino a vincolo preordinato all'esproprio nuove aree destinate a servizi.

**DIRETTIVE**

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 47 del 19/12/2019, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della LR n. 5/2007 ha approvato, fra numerose altre, le direttive per la redazione della Variante in oggetto.

Le sopracitate direttive, riguardano i punti seguenti (nello specifico, il punto attinente la Variante in argomento risulta essere il n. 6):

- "1. Ricognizione degli edifici storici e del patrimonio storico culturale negli ambiti oggetto di intervento;*
- 2. Individuazione di misure direttamente applicabili nei centri storici e di misure riferite agli ambiti dei nuclei edilizi di*

*maggior interesse storico;*

- 3. Individuazione degli indirizzi e modalità attuative per interventi sul patrimonio edilizio presente nei centri storici al fine di garantire una maggior semplificazione nelle procedure;*
- 4. Ridefinizione delle disposizioni e dell'articolazione delle zone e sottozone A e B esistenti, con la possibilità di superare la necessità di ricorrere a piani attuativi per l'esecuzione degli interventi;*
- 5. Restituzione dell'analisi in un nuovo disposto normativo in sostituzione dei PRPC per le zone A e B dei centri storici.*
- 6. Creazione di un nuovo disposto normativo ed individuazione grafica della nuova zona urbanistica.”.*

## **PROCEDURA DI ADOZIONE**

Il Consiglio comunale ha adottato la Variante in oggetto in data 27/03/2024, con deliberazione n. 9, secondo la procedura di cui all'art. 63 bis della LR n. 5/2007.

Il Comune di San Quirino ha quindi provveduto alla trasmissione della documentazione riguardante la Variante in oggetto al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in date 14/06/2024 e 24/06/2024, rispettivamente ai prott. n. 380289 e nn. 400602-400618.

Con nota prot. n. 401419 del 26/06/2024, il Servizio scrivente ha comunicato al Comune di San Quirino l'avvio del procedimento ai sensi di legge e il termine del procedimento di cui all'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007, fissato al giorno 12/10/2024.

L'avviso di adozione della Variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 17/04/2024.

La Variante risulta costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante;
2. Rapporto preliminare verifica VAS;
3. Valutazione di incidenza;
4. Relazione di adeguamento al PPR FVG;
5. Relazione geologica e studio di invarianza idraulica;
6. Controdeduzioni ai pareri espressi per la verifica a VAS;
7. Asseverazioni.

### Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)

Relativamente alla procedura di Valutazione ambientale strategica, la deliberazione di C.C. n. 9/2024 di adozione richiama la deliberazione n. 159 del 20/12/2023 con la quale, a seguito dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, e a seguito dell'individuazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (nello specifico: ASFO Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ARPA FVG, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG), la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, sulla scorta dei pareri ricevuti e delle controdeduzioni espresse dal progettista della Variante, ha stabilito di escludere la presente Variante dalla procedura di Valutazione ambientale strategica, nonché, che non sia necessario procedere con lo Screening di incidenza (Livello I) o la Valutazione appropriata d'incidenza (Livello II) ai sensi del DPR 357/1997 e DGR 1183/2022.

Di un tanto, si prende atto.

### Parere del Ministero della Cultura

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, in data 26/06/2024, con nota prot. n. 401420, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007, ha richiesto al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di esprimere le proprie eventuali osservazioni finalizzate alla tutela dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici sottoposti a vincolo o a disposizioni di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004. Nella suddetta nota si è rappresentato che qualora il parere non pervenga entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà (ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

A tutt'oggi il parere richiesto non risulta pervenuto.

## **PARERI PREVENTIVI**

### Pareri geologico e di compatibilità idraulica

Per quanto riguarda l'aspetto geologico della Variante, è agli atti il parere favorevole senza prescrizioni n. 7/2024

espresso ai sensi dell'art. 10 della LR n. 27/1988 e art. 20 della LR n. 16/2009 dal Servizio geologico regionale in data 09/02/2024.

In merito alle disposizioni previste dall'art. 19 bis della LR n. 11/2015 *"Principio dell'invarianza idraulica"*, la deliberazione di adozione della Variante richiama il parere di compatibilità idraulica favorevole relativo all'invarianza idraulica reso in data 26/01/2024 dal Servizio difesa del suolo della Regione FVG e recante alcune raccomandazioni per la fase esecutiva.

#### Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

La Variante in oggetto interessa beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, nello specifico la "Roggia di S.Foca, S.Quirino, Cordenons", e risulta pertanto soggetta all'obbligo di adeguamento alle previsioni del PPR.

La deliberazione consiliare di adozione richiama sul punto il parere favorevole senza prescrizioni, trasmesso in data 29/08/2023 con prot. 8336, dal Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, a seguito della richiesta effettuata da parte del Comune di San Quirino.

Va rilevato inoltre che, sebbene il Comune abbia correttamente richiesto e ottenuto il parere di adeguamento al PPR per la Variante, nella relazione di adeguamento si evidenzia una *"difformità localizzativa della Roggia tutelata dal Piano Paesaggistico rispetto a quanto approvato in occasione della var.18"*, secondo la quale l'area di Variante risulterebbe esterna alla fascia di rispetto del corso d'acqua.

A tal proposito, va rilevato che la modifica del tracciato originario della "Roggia di Roveredo" e della "Roggia di S.Foca, S.Quirino, Cordenons" era già stata segnalata dal Comune di San Quirino con due specifiche osservazioni, presentate a seguito dell'adozione del PPR (cfr. la nota prot. n. AOO1/2018/0006577 del 09/08/2018, e la successiva nota prot. n. AOO1/2018/0008517 del 19/10/2018), alle quali il competente Servizio regionale aveva dato riscontro con nota prot. n. 73309 d.d. 23/11/2018, ribadendo la conferma, da parte del Comitato tecnico paritetico Regione-MIC, de *"l'identificazione avvenuta nel Piano nei corsi d'acqua privi di denominazione sulla CTRN che approssimano l'andamento dei corsi d'acqua storici e non nei corsi d'acqua che si sostituiscono per quanto riguarda la loro funzione idraulica"*.

Pertanto, ai fini dell'individuazione delle tutele paesaggistiche, il Comune ha correttamente considerato le perimetrazioni del PPR, effettuate sulla base del corso originario delle rogge. A titolo collaborativo, si ricorda la prevalenza delle previsioni del PPR su quelle di livello comunale, invitando a rimuovere dal PRGC eventuali indicazioni contrastanti con il Piano paesaggistico, ferma restando la facoltà del Comune di dare avvio al procedimento utile a dichiarare i citati corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, come peraltro già indicato nella citata nota prot. n. 73309 d.d. 23/11/2018.

## **DESCRIZIONE E CONTENUTI DELLA VARIANTE**

La Variante in oggetto riconosce sia nel Piano struttura che nel Piano operativo una nuova zona, denominata "Zona EQ per attività e attrezzature ippiche", per consentire, a seguito di specifica richiesta da parte del titolare dell'attività, il riconoscimento in zona propria e l'ampliamento di un centro ippico già insediato sul territorio comunale - attualmente classificato in zona agricola E5.2 ed E6.2. L'ambito individuato, ad attuazione indiretta, è corredato da specifici obiettivi e strategie che definiscono anche misure di mitigazione e schermatura, coerentemente con le indicazioni del PPR, ed è disciplinato dal nuovo art. 42bis delle norme di attuazione, cui è allegata una scheda di "dettaglio azzonativo" per precisare l'organizzazione complessiva dell'area, l'insediamento e la localizzazione dei nuovi volumi edilizi e l'ubicazione e il dimensionamento delle fasce di mitigazione e del verde.

Le modifiche introdotte, incidendo al livello strutturale, oltre che operativo, ricadono nella fattispecie di cui all'art. 63 bis della LR n. 5/2007.

Il Comune, mediante asseverazione del tecnico estensore della Variante, afferma che non vi sono modifiche d'uso in aree demaniali. Non ricorrerebbero quindi le condizioni per giungere, in prospettiva dell'approvazione della Variante, a un'intesa con il Demanio secondo la LR n. 5/2007.

Per quanto riguarda l'edificabilità dei suoli, la Variante ammette limitati incrementi dei parametri urbanistici/edilizi vigenti, per consentire la realizzazione di ulteriori attrezzature per complessivi 480+215 mq di nuove superfici edificabili, secondo le indicazioni della scheda di "dettaglio azzonativo" vincolante allegata alla norma. Dal punto di vista del consumo di suolo l'impatto dell'intervento è quindi contenuto, in proporzione all'estensione complessiva dell'ambito (circa 2 ettari). Con riferimento alle raccomandazioni contenute nel parere

di compatibilità idraulica reso dal Servizio difesa del suolo, la norma attuativa prevede che in sede di adozione del PAC sia prodotto un nuovo studio di compatibilità idraulica, in applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, co. 1, lett. k) della LR 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Con la presente Variante il Comune intende inoltre correggere un refuso cartografico inerente il posizionamento dell'elettrodotto sul PRGC vigente, recependo la posizione reale dell'elettrodotto individuato dal PPR FVG e delle relative fasce di rispetto.

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, l'istruttoria regionale condotta sulla Variante come adottata dall'Amministrazione comunale, non ha rilevato elementi in contrasto con norme vigenti o con piani di rango sovraordinato.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale di non formulare riserve, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007, in ordine alla Variante n. 79 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Quirino, adottata con deliberazione consiliare n. 9 del 27/03/2024.

PER IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
IL DIRETTORE CENTRALE  
F.to dott.ssa Magda Uliana

GB/gb

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE